

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 76 del 07 SETTEMBRE 2009

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola G 5";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
 - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

CONSIDERATO

- che in data 08.09.2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il Bando di Gara n°018092007 con il quale la So.Re.Sa. spa ha indetto una procedura di gara aperta per la fornitura di farmaci per le AA.SS.LL., le AA.OO. e le I.R.C.S.S. della Regione Campania, per un periodo di 48 mesi;
- che con Determina Dirigenziale n. 6 del 05.02.2008 sono stati approvati tutti i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta precitata;
- che, la Ipsen Spa in data 13.11.2007, ha notificato ricorso innanzi al T.A.R. Campania per l'annullamento del bando di gara n. 018092007 e, successivamente, in data 04.01.2008 ha notificato ricorso per motivi aggiunti ai sensi dell'art.1 della Legge n.205/2000, avverso il provvedimento di esclusione e la *lex specialis* di gara;
- che con sentenza, n. 1801/2008, depositata in data 02.04.2008, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ha respinto il ricorso principale proposto dalla Ipsen Spa ma ha accolto i motivi aggiunti, annullando il provvedimento di esclusione impugnato e disponendo lo scorporo dei lotti 1668 e 1670;

- che con Determina Dirigenziale n. 22 del 16.04.2008, la So.Re.Sa. spa, sulla base della Sentenza suindicata, ha disposto la riconvocazione, in seduta pubblica della Commissione di gara al fine di procedere all'apertura della busta B), contenente l'offerta economica presentata dalla ditta Ipsen con riferimento ai lotti 1103, 1131, 1132, 1133, 1134, 1668, 1669, 1675 e 1883;
- che la Commissione di gara, con verbale n. 2 del 7 maggio, prendendo atto della sentenza del T.A.R. Campania n. 1801/08 nella parte in cui scorporava i lotti 1668 e 1670, stante l'offerta più bassa, ha provvisoriamente aggiudicato, il lotto 1668 alla Ferring Spa;
- che, la Ipsen Spa in data 21.07.2008, ha notificato ricorso innanzi al T.A.R. Campania per l'annullamento previa sospensiva della determinazione dirigenziale n. 27 del 20.05.2008 nella parte in cui ha proceduto alla aggiudicazione, in favore, della ditta Ferring Spa della fornitura quadriennale di farmaci limitatamente al lotto n. 1668, nonché, la condanna della Soresa Spa al risarcimento dei danni in forma specifica mediante stipulazione del relativo contratto di fornitura;
- che con sentenza n. 514 del 29.01.2009 il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso proposto dalla Ipsen Spa annullando i verbali numero 1 del 23.04.2008 e numero 2 del 07.05.2008 nella parte in cui disponeva l'aggiudicazione del lotto n. 1668 alla ditta Ferring Spa condannando, contestualmente la Soresa al risarcimento dei danni in forma specifica;
- che la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che con sentenza n. 4527/09 depositata in data 20.07.2009, ha ribadito che l'offerta proposta dalla ditta Ferring Spa relativamente al lotto 1668 non risulta essere conforme alle prescrizioni del bando di gara e ha conseguentemente condannato la Soresa spa al risarcimento in forma specifica che può esser assicurato : o 1) mediante la stipulazione del contratto di fornitura di cui al lotto 1668 per un quadriennio al prezzo offerto dalla Ipsen Spa e per le quantità stabilite nel Capitolato Speciale di Gara, ovvero, 2) mediante l'affidamento della stessa fornitura per il periodo residuo il quadriennio originariamente indicato in sede di gara; per la parte di fornitura che resterà, invece, esclusa dalla reintegrazione in forma specifica il risarcimento avverrà per equivalente mediante corresponsione alla Ipsen Spa da parte di Soresa spa di un importo pari al 5% dell'offerta per la parte non eseguita;

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007

DETERMINA

- 1- **DI OTTEMPERARE**, alla sentenza n. 4527/09 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, depositata in data 20.07.2009;
- 2- **DI PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO** con la Ipsen Spa per la fornitura quadriennale di Triptorellina 3,75mg fiale per il Lotto n. 1668;
- 3- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Ditta Ipsen Spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi

